



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 52 .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUTIONI E
INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2025**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **19:00** nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano:

Presenti - Assenti

1)	MARCARINI MARIELLA	SINDACO	Presente
2)	BIAGGI PAOLA	ASSESSORE	Presente
3)	CARISSIMI MATTEO	ASSESSORE	Presente

Totale:	3	0
---------	---	---

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ANGELINA MARANO _____

Accertata la validità dell'adunanza la sig.ra MARCARINI MARIELLA _____

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUTIONI E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che istituisce l'obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

PRESO ATTO che il Ministro dell'Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:

- a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:
- i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
 - i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps;
 - i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;
- d) che le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
 - 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
 - 3) asili nido;
 - 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
 - 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
 - 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
 - 7) giardini zoologici e botanici;
 - 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
 - 9) mattatoi pubblici;
 - 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
 - 11) mercati e fiere attrezzati;
 - 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
 - 13) pesa pubblica;
 - 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
 - 15) spurgo di pozzi neri;
 - 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
 - 17) trasporti di carni macellate;
 - 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
 - 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della legge 23-12-1992, n. 498, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% del calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;

RILEVATO che ai sensi del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

VISTO l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% computando a tal fine i costi di gestione degli asili in misura pari al 50%;

DATO ATTO che questo Comune, in base al rendiconto della gestione dell'anno 2023 non risulta essere strutturalmente deficitario e pertanto non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

VISTO l'allegato B) alla presente deliberazione, in cui sono riportati i servizi a domanda individuale erogati dall'Ente e i relativi proventi e costi previsti per l'anno 2025;

VISTO, altresì, il prospetto riassuntivo dal quale emerge la previsione di copertura del 75,06% del costo complessivo dei servizi stessi;

RILEVATO che l'art. 172 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, alla lett. e) prevede che siano allegate al bilancio annuale di previsione, tra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo 2025 per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario Mariella Marcarini;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

A votazione unanime e palese:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di approvare la determinazione dei costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale da finanziare con tariffe, contribuzioni ed entrate specifiche nell'anno 2025 quale risulta dai prospetti allegati "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il costo dei singoli servizi a domanda individuale, con l'indicazione delle quote di contribuzione, risultano indicati nel prospetto di cui all'allegato B);
- 3) di dare atto che l'Ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di allegare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARIELLA MARCARINI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ☐ ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
- ☐ è stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.
- ☐ è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell'art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Trigolo, li 09-01-2025

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- ☐ in data 29-11-2024 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 19-01-2025

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trigolo, li

Il Funzionario Incaricato
Elvira Compagnoni



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

DELIB. G.C. N. 52/29-11-2024

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2025

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE

Trigolo lì 29-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MARIELLA MARCARINI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole

Trigolo lì 29-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MARIELLA MARCARINI